

**OGGETTO: SCHEMA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL LOCALE BAR IN LOC. PECORILE DI VEZZANO SUL CROSTOLO.**

Tra il Comune di Vezzano sul Crostolo, Amministrazione concedente, con sede in Piazza delle Libertà n.1 a Vezzano sul Crostolo (RE), partita IVA 00441360351, rappresentato dall'Responsabile Area Territorio e Ambiente, che agisce non in proprio ma nella suddetta qualità, di seguito denominato semplicemente «**amministrazione concedente**», autorizzato ad intervenire nel presente atto ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale e domiciliato per la carica presso il Comune stesso nel cui nome, conto ed interesse agisce in questo atto.

E

il sig. ...., il quale agisce nella sua qualità di ..... in nome e per conto

della società ....., con sede in ..... (provincia di .....),  
via/piazza ....., n. .... (partita IVA .....),

della associazione di volontariato ....., con sede in ..... (provincia di .....),  
via/piazza ....., n. .... (n.ro di iscrizione al registro regionale .....),

del raggruppamento temporaneo costituito con atto notaio ..... rep. .... in data .....  
di seguito denominato «**Concessionario**»,

**PREMESSO**

- che l'affidamento della gestione del locale bar è finalizzata:
  - alla gestione e miglioramento dei servizi per la cittadinanza presenti nella località di Pecorile.
- che con determinazione del Responsabile Area Territorio e Ambiente del Comune di Vezzano sul Crostolo n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ si attivava la procedura per la "Concessione in gestione del locale bar in loc. pecorile di Vezzano sul Crostolo";
- che con determinazione del Responsabile Area Territorio e Ambiente del Comune di Vezzano sul Crostolo n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ la concessione in oggetto è stata affidata a \_\_\_\_\_, a seguito dell'esperimento delle procedure di gara;

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto della concessione della gestione del locale bar in loc. pecorile di Vezzano sul Crostolo sono i servizi relativi a:

- A. gestione del locale bar, della sala adiacente (nella quale risulta consentito l'uso "bar" e/o "spaccio", ma non quello di "ristorazione") e dei locali seminterrati ed il pagamento delle relativi canoni di locazione, utenze ed oneri contrattuali annessi (contratto locazione, registrazione, ecc.);
- B. apertura del locale bar per un minimo di n. 5 giorni settimanali comprensivi di prefestivi e festivi (Natale, Capodanno, Pasqua e 1° Maggio facoltativi);
- C. orario minimo di apertura del locale bar dalle 8.00 alle 19.00 ad eccezione del periodo estivo (dal 1/06 al 15/09) per il quale si prevede un orario minimo dalle 8.00 alle 22.00;
- D. numero massimo di giornate di chiusura annuale, con esclusione del mese di Agosto, pari a 30 giorni lavorativi;
- E. gestione e pulizia degli spazi esterni sia sul fronte che sul retro;
- F. rimozione e smaltimento della tettoia esterna prospiciente a Via Matildica: l'Amministrazione eventualmente potrà provvedere al trasporto e smaltimento in discarica dei materiali a terra;
- G. garantire all'Amministrazione Comunale, la possibilità di utilizzare la sala adiacente per incontri con la cittadinanza;
- H. garantire all'Amministrazione Comunale la disponibilità dei locali, compatibilmente con la possibilità almeno di un uso parziale degli stessi, al fine di intervenire con lavori finalizzati al miglioramento e/o riqualificazione dell'immobile.

Risulta inoltre consentito l'esercizio dell'attività di ristorazione.

## **Art. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA PRESTARE**

I servizi da prestare nell'ambito della presente concessione corrispondono a:

- A. gestione del locale bar, della sala adiacente (nella quale risulta consentito l'uso "bar" e/o "spaccio", ma non quello di "ristorazione") e dei locali seminterrati ed il pagamento delle relativi canoni di locazione, utenze ed oneri contrattuali annessi (contratto locazione, registrazione, ecc.);
- B. apertura del locale bar per un minimo di n. 5 giorni settimanali comprensivi di prefestivi e festivi (Natale, Capodanno, Pasqua e 1° Maggio facoltativi);
- C. orario minimo di apertura del locale bar dalle 8.00 alle 19.00 ad eccezione del periodo estivo (dal 1/06 al 15/09) per il quale si prevede un orario minimo dalle 8.00 alle 22.00;
- D. numero massimo di giornate di chiusura annuale, con esclusione del mese di Agosto, pari a 30 giorni lavorativi;
- E. gestione e pulizia degli spazi esterni sia sul fronte che sul retro;
- F. rimozione e smaltimento della tettoia esterna prospiciente a Via Matildica: l'Amministrazione eventualmente potrà provvedere al trasporto e smaltimento in discarica dei materiali a terra;
- G. garantire all'Amministrazione Comunale, la possibilità di utilizzare la sala adiacente per incontri con la cittadinanza;
- H. garantire all'Amministrazione Comunale la disponibilità dei locali, compatibilmente con la possibilità almeno di un uso parziale degli stessi, al fine di intervenire con lavori finalizzati al miglioramento e/o riqualificazione dell'immobile.

Risulta inoltre consentito l'esercizio dell'attività di ristorazione.

## **Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il periodo di durata della concessione è di n. 6 anni.

La concessione potrà essere rinnovata per n. 1 volta.

## **Art. 4 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO**

È previsto il pagamento di un canone di affitto da parte del concessionario per la gestione di quanto previsto dal presente bando:

- **Euro 350,00 mensili**;

Per l'annualità 2022 è prevista una riduzione a Euro 100,00 € mensili.

Il pagamento della somma avverrà con cadenza trimestrale anticipato.

Risulta previsto un deposito cauzionale di n. 6 mensilità pari a Euro 2.100,00 €.

## **Art. 5 – MANUTENZIONI**

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio Tecnico competente.

Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune di Vezzano sul Crostolo.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

## **Art. 6 – UTILIZZO DEI LOCALI**

Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in concessione per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune provvederà agli interventi necessari addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta.

Le attrezzature acquistate dal concessionario a completamento delle dotazioni esistenti nonché quelle eventualmente acquistate in sostituzione delle attrezzature messe a disposizione dal Comune e non più utilizzabili resteranno di proprietà del concessionario.

Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del concessionario.

#### **Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando quanto previsto ai paragrafi precedenti, è facoltà dell'amministrazione concedente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il concessionario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente concessione producendo grave danno a carico della Amministrazione concedente stessa ed Ente proprietario dell'immobile, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento.

L'amministrazione committente potrà risolvere anticipatamente il presente contratto di concessione in ogni momento, per motivi di pubblico interesse.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO**

Il Comune di Vezzano sul Crostolo ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto.

#### **Art. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tal caso è competente il foro dove ha sede la Stazione committente e quindi il Tribunale di Reggio Emilia.

#### **Art. 10 - ASSICURAZIONE**

Il Concessionario si impegna ed obbliga a:

- adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di oneri previdenziali e contributivi per ciò che riguarda i propri dipendenti;
- a stipulare adeguata polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi e ai propri dipendenti.
- a stipulare adeguata polizza per l'immobile per rischio locativo.

#### **Art. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ai fini della presente concessione le parti eleggono domicilio:

- L'Amministrazione aggiudicatrice corrispondente al Comune di Vezzano sul Crostolo in Piazza della Libertà n.1, 42030 - Vezzano sul Crostolo (RE);
- Il Concessionario presso ..... in ..... n. ...., ..... - ..... (.....).

#### **Art.11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente contratto di concessione è immediatamente vincolante per i servizi gestione dei locali in oggetto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico del concessionario, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

Vezzano sul Crostolo, il \_\_\_\_\_

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO  
Responsabile Area Territorio e Ambiente  
**Ing. Iunior Simone Morani**

IL CONCESSIONARIO